



FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO
COMMISSIONE GIUSTIZIA E DISCIPLINA

Procedimento nr.

04/2010 R.G. Procura Federale Fibus

04/2010 R.G. Commissione Giustizia e Disciplina Fibus

La Commissione Giustizia e Disciplina ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro

- sig. Pascasi David, atleta FIBIS, tesserato presso il CSB Poker d'Assi Cerveteri;
- sig. Gallo Alessandro, atleta Fibus per il CSB Masters Games;
- *entrambi per rispondere della violazione dell'art. 1 reg. Giustizia Fibus e del principio di lealtà, probità e rettitudine sportiva, in quanto i predetti in occasione delle gare nazionali 29.30 maggio 2010 – quarta prova campionato italiano Pool svoltasi a Levico Terme (TN) e 26/27 giugno 2010 quinta prova campionato italiano pool svoltasi in Levico Terme (TN) presso la struttura Palalevico, interloquendo con i responsabili del settore Pool della FIBIS, i signori Margola e Camozzato, proferivano a loro danno gravi accuse, lesive del loro onore e della loro reputazione, accusandoli segnatamente di gestire senza trasparenza e serietà l'economia monetaria del settore pool, dichiarando altresì, entrambi, che ingenti somme sarebbero state smobilizzate a vantaggio personale della dirigenza stessa. In particolare il tesserato Pascasi David, alla presenza dei sopraccitati dirigenti federali, affermava di avere le prove inconfutabili che i signori Margola e Camozzato avrebbero ricevuto dalla Federazione italiana sport e biliardo la somma di euro 140.000,00 da utilizzare per le attività agonistiche federali nazionali 2009-2010, ma che di queste somme oltre 40.000,00 euro sarebbero stati rubati per scopi personali dalla stessa dirigenza della sezione Pool. Fatti commessi nei luoghi e nella date indicate.*

Premesso

Il procedimento disciplinare trae origine dall'esposto-denuncia dei responsabili del settore nazionale POOL, Sig. Giorgio Margola (resp. Nazionale settore Pool) e Sig. Luca Camozzato (responsabile eventi sportivi sez. Pool) pervenuto alla Procura Federale il 6 luglio 2010 e dalla documentazione integrativa inviata il 19 luglio 2010.

Detta documentazione denunciava la consumazione di comportamenti antisportivi da parte dei tesserati signori Pascasi e Gallo, sopra meglio generalizzati, in occasione delle gare nazionali 29.30 maggio 2010 quarta prova campionato italiano Pool svoltasi a Levico Terme (TN) e 26/27 giugno 2010 quinta prova campionato italiano-pool svoltasi in Levico Terme (TN) presso la struttura Palalevico.

La Procura Federale, attraverso l'attività d'indagine espletata, affermava la consumazione da parte dei defcriti, nelle date suindicate ed in occasione delle predette competizioni nazionali, di condotte antisportive contrarie ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in quanto i medesimi, interloquendo con i responsabili del settore Pool della FIBIS, i signori Margola e Camozzato, avrebbero proferito a loro danno gravi accuse, lesive del loro onore e della loro reputazione, accusandoli segnatamente di gestire senza trasparenza e serietà l'economia monetaria del settore pool, dichiarando altresì, entrambi, che ingenti somme sarebbero state smobilizzate a vantaggio personale della dirigenza stessa.

In particolare il tesserato Pascasi David, alla presenza dei sopracitati dirigenti federali, affermava di avere le prove inconfutabili che i signori Margola e Camozzato avrebbero ricevuto dalla Federazione italiana sport e biliardo la somma di euro 140.000,00 da utilizzare per le attività agonistiche federali nazionali 2009-2010, ma che di queste somme oltre 40.000,00 euro sarebbero stati rubati per scopi personali dalla stessa dirigenza della sezione Pool.

Il giorno 22 febbraio 2011 si svolgeva l'udienza per la trattazione del procedimento disciplinare, alla quale erano presenti il P.F. Avv. Massimiliano Canò, assenti gli incolpati Gallo e Pascasi.

La Commissione dava preliminarmente atto della comunicazione pervenuta in data 21 febbraio 2011 manoscritta del sig. Gallo con la quale si chiedeva il rinvio dell'udienza per l'impedimento a comparire determinato da sottoposizione a misura cautelare in procedimento penale.

Scritto il P.F. che esprimeva parere contrario, ritenuto che non era dato evincere dalla documentazione prodotta l'attualità dell'impedimento, avendo il Gallo esclusivamente allegato una richiesta autorizzativa redatta dal suo difensore e riferibile temporalmente al 23.11.2010, rigettava l'istanza di differimento e disponeva procedersi oltre.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione dell'ammenda nella misura di euro 400 per entrambi i deferiti.

Motivazione

La Commissione ha analizzato la (seppur scarsa) documentazione in atti e constatato l'assenza di qualsivoglia giustificazione o argomentazione difensiva da parte degli incolpati.

Il comportamento dei tesscrati, per come descritto dalla Procura, deve ritenersi lesivo dei principi di lealtà e probità e colpisce l'onore e la credibilità della Federazione e dei suoi Organi Federali.

Le accuse rivolte dai deferiti agli Organi della Federazione sono oggettivamente gravi e, in assenza di elementi di riscontro, infamanti.

Tuttavia, l'ambito ristretto in cui le accuse risultano essere maturate, comporta l'applicazione di una sanzione non eccessivamente gravosa e, dunque, può essere accolta la richiesta del PF.

PQM

la Commissione Giustizia e Disciplina

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione in atti, **condanna l'incolpato GALLO Alessandro alla sanzione dell'ammenda nella misura di euro 400;**
- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione in atti, **condanna l'incolpato PASCASI Maurizio alla sanzione dell'ammenda nella misura di euro 400.**

Ordina, ai sensi dell'art. 18 RDG il pagamento della sanzione pecuniaria entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, pena la sospensione del tesscrato inadempiente da ogni attività federale per giorni 60, ricordando che il definitivo mancato pagamento della sanzione pecuniaria comporta la sospensione da ogni attività federale da un periodo minimo di 1 anno fino alla radiazione.

In ogni caso trascorsi giorni 30 dalla comunicazione della presente decisione, in caso di inadempimento la sanzione pecuniaria sarà convertita in giorni 100 di sospensione da ogni attività federale

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 22/2/2011

Il Presidente della Commissione Giustizia e Disciplina

Avv. 

I consiglieri

Avv. 

Avv. 